

LICENZE Il nuovo sistema che sta lentamente modificando la distribuzione

Creative Commons, il diritto di circolazione

Lo spirito e la lettera di una nuova formula per gestire la proprietà intellettuale sulle opere dell'ingegno, elaborata negli Usa e portata in Italia da un'équipe torinese

SVEVA ANTONINI

Creative Commons è una organizzazione no-profit nata nel 2001 negli Stati Uniti ad opera di Lawrence Lessig - eccellente giurista statunitense nell'ambito dei diritti d'autore - e di valenti informatici con lo scopo di rendere possibile una libera e rapida circolazione della creatività e della cultura tramite appositi contratti di licenza fra autore e utente. Dal 2004 detti contratti sono stati tradotti e adattati alla normativa italiana ad opera del team istituito presso l'Università di Torino, attualmente diretto da Juan Carlos De Martin.

La novità delle "Creative Commons Public Licenses (CCPL)" consiste nel contrapporre al noto concetto di "tutti i diritti riservati" sulla propria creazione presunto dalla legge salva diversa disposizione, quello di "alcuni diritti riservati".

Infatti, come è noto, l'utilizzazione (riproduzione, esecuzione, modificazione, etc) di un'opera creativa (sia essa del settore musicale, letterario, teatrale etc) necessita di una previa autorizzazione da parte dei titolari e del conseguente pagamento dei diritti d'autore, cose che necessariamente rallentano e alle volte

impediscono una celere diffusione e circolazione dell'arte.

Le licenze Creative Commons invece eliminano tali barriere, permettendo agli autori da un lato di conservare alcuni diritti e dall'altro di autorizzare l'esercizio libero e gratuito di altri, combinando fra loro, a scelta dell'autore, quattro clausole tipo:

1) **Attribuzione (BY - Attribution):** presente in tutte le licenze Creative Commons e fino ad oggi non rinunciabile da parte dell'autore, obbliga il licenziatario (l'utilizzatore dell'opera concessa in licenza CC) a riconoscere ed indicare la paternità dell'autore ogniqualvolta la sua opera venga utilizzata;

2) **Non commerciale (NC: Non Commercial):** fa divieto al licenziatario di utilizzare l'opera per conseguire in via prevalente vantaggi commerciali o compensi monetari privati;

3) **Non opere derivate (ND: Non Derivative Works):** impone al licenziatario di non modificare l'opera, ovvero di non creare opere derivate (per opera derivata si intende qualsiasi mutamento dell'opera dall'arrangiamento musicale alla traduzio-

ne, dall'adattamento teatrale a quello cinematografico, etc);

4) **Condividi allo stesso modo (SA: Share alike):** in questo caso il licenziatario se da un lato ha invece l'autorizzazione a creare opere derivate, dall'altro è obbligato a sottoporre alle stesse condizioni di licenza dell'opera originaria, l'opera derivata da lui creata.

Le possibili combinazioni di dette clausole hanno tipizzato sei tipologie di licenze, meglio specificate e descritte sul sito www.creativecommons.it/Licenze, denominate: 1) Attribuzione; 2) Attribuzione-Non Opere Derivate; 3) Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere Derivate; 4) Attribuzione-Non Commerciale; 5) Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso modo; 6) Attribuzione-Condividi allo stesso modo.

Un numero crescente di artisti, anche celebri, scelgono le licenze CC per la diffusione delle loro opere (o di alcune) e questo non solo per un desiderio di ampia condivisione delle loro creazioni, ma anche per poter usufruire di una rapida autopromozione a livello mondiale, nonché di un interscambio creativo senza limiti di tempo e di spazio. **m**

DIRITTO D'AUTORE Consumi culturali e nuove tendenze

Le anime belle del copyleft

Negare o aggirare un sistema di regole complesso, frutto di una società raffinata, è progresso o involuzione?

SANDRO PASQUAL

Una punta d'orgoglio mi induce a rendere pubbliche le ragioni della mia diffidenza verso i paradisi dorati del copyleft. Due sono i punti su cui, ogni volta che ci penso, ritrovo più dubbi che elementi positivi. Il primo ruota attorno al problema già evidenziato da Adorno, e poi analizzato da moltissimi altri, gli effetti dell'industria culturale di massa. Non mi preoccupa tanto il rischio che il pubblico sia vittima passiva del bombardamento di prodotti culturali; ma l'evidente spostamento dalla produzione al consumo di oggetti culturali. Il processo di scelta del prodotto culturale fa parte dell'esperienza culturale, spesso ne è lo scheletro. Perché questa scelta possa avvenire consapevolmente, è necessario conoscere i meccanismi intellettuali che regolano la produzione; in caso contrario avrebbe ragione Adorno, nel dire che l'industria può imporre prodotti a consumatori passivi, inerti. Dunque l'attenzione principale del cliente deve essere concentrata sulla produzione, e solo di conseguenza sul consumo (posso giurare che si tratta di un ciclo che non danneggia affatto il consumo, ma anzi lo

amplia). Ora, i dati che già possediamo sulle dinamiche della cosiddetta pirateria culturale dimostrano che coinvolge in particolare le fasce di consumo culturalmente meno strutturate, giovani o generaliste. Se i downloads illegali riguardassero principalmente *Syrinx* di Debussy, o la *Rodelinda* di Haendel, si potrebbe pensare che i vincoli giuridici ed economici agiscono come una limitazione nella conoscenza o nell'analisi dei processi produttivi. Ma poiché riguardano l'ultimo successo di Madonna, o il jingle della campagna pubblicitaria di una azienda telefonica, i miei sospetti permangono. Il secondo punto fa riferimento alla mia idea di progresso. Sogno una società in cui le regole dipendono dai principi etici incastonati nei cittadini, e non dalle clave con cui le si fa valere. Di fronte a questo sogno, la sensazione che la difficoltà nel difendere sistemi complessi e raffinati, come il rispetto del diritto d'autore, nasca prima di tutto dalla facilità con cui li si può ignorare senza rischi di conseguenze, questa sensazione mi fa pensare che tutto ciò non sia un progresso, ma un im-